

FOGLIO INFORMATIVO

Prestito contro cessione del quinto dello stipendio

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25.07.2003

Le informazioni sull'intermediario

Denominazione sociale: Plusvalore S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Via Cairoli 9 – Bologna
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Reg. Imprese n. 06213771006
Indirizzo internet: www.plusvalore.it

Elenco generale UIC: 32107
Elenco speciale Banca d'Italia: 32497
Capitale sociale: € 62.499.340,75 interamente versato
Riserve risultanti dall'ultimo bilancio: € 8.386.148,00
Appartenente al Gruppo Bancario Delta

Le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione

Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica

Cessione del Quinto: particolare prestito personale estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della retribuzione mensile cui il mutuatario abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il prestito è regolato dal T.U. 5/01/1950 n° 180 e successivo regolamento di attuazione. La quota cedibile alla società finanziatrice è pari al massimo ad un quinto dello stipendio netto mensile. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del mutuatario ad opera del datore di lavoro del medesimo che ne effettua diretta rimessa all'intermediario cessionario. L'operazione, per obbligo di legge, deve essere assistita da polizza assicurativa contro il rischio morte o perdita dell'impiego. Il Cliente può chiedere, quale servizio accessorio al finanziamento, salve le opportune valutazioni dell'Intermediario, un'anticipazione sul finanziamento.

Durata ed ammortamento: Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi.

Tempi di erogazione: L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento di benestare o nulla osta da parte dell'ente datore di lavoro e comunque solo quando l'intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità.

Tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 10 giorni dalla ricezione – da parte di Plusvalore, del saldo da parte del Cliente ovvero da parte del Datore di Lavoro o di Terzi per conto del Cliente stesso, di ogni suo debito, così come risultante alla data di effettivo pagamento. Il suddetto termine massimo è da intendersi salvo buon fine del pagamento stesso.

Eventuali servizi accessori: È prevista (per obbligo di legge nel caso dei finanziamenti assistiti da cessione del quinto) la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita impiego.

Rischi relativi al prestito contro cessione del quinto dello stipendio: Essendo il prestito contro cessione del quinto dello stipendio una tipologia di finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

Le condizioni economiche dell'operazione

Si indicano le condizioni massime applicabili alle operazioni:

- Tasso nominale annuo massimo (T.A.N.): 8 % applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito.
- Commissioni finanziarie*: massimo 10%;
- Commissioni accessorie**: 18% sul montante lordo;
- Spese contrattuali e di istruttoria (istruttoria, notifica, registrazione, etc...): Max € 400,00
- Costi assicurativi (o garanzia INPDAP o FFSS) ***: Min 2 % Max 15 % (del montante lordo)
- TAEG/ISC: sino ad € 5.000,00: Max 19,45%; oltre € 5.000,00: Max 13,45%****
- Interessi di mora: non superiori al 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. La misura massima consentita per il trimestre di riferimento è pari a 22,60%;
- Interessi su eventuale anticipo (dovuti soltanto in caso di richiesta di anticipo): calcolati ad un tasso non superiore al TAEG/ISC contrattualmente stabilito

Altre condizioni massime applicate al rapporto:

- Periodicità e modalità di calcolo degli interessi: rate mensili posticipate con calcolo interessi secondo anno civile (divisore 365)
- Spese per prestazioni di garanzia: a carico del cliente in base alla vigente normativa fiscale
- Oneri fiscali (imposta di bollo o imposta sostitutiva sul contratto, imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela): secondo normativa vigente
- Oneri convenzione: nella misura applicata dalle amministrazioni pubbliche e statali datrici di lavoro
- Rimborso spese postali per invio comunicazioni alla clientela: € 3
- Rimborso spese per consegna copia contratto idonea per la stipula: € 10
- Spese per emissione duplicati di documenti: € 10

- Spese conteggi finanziamento residuo: € 10
 - Commissione per estinzione anticipata: 1% sul capitale residuo
- Penali per ritardato pagamento**
- Commissioni incasso effettivi: € 10
 - Commissioni richiamo effettivi: 2% su importo effetto, oltre a comm. incasso e € 30 per comm. Insoluto
 - Spese per insoluto e ripresentazione RID: € 20
 - Interessi di mora: nella misura massima di volta in volta consentita dalla legge
 - Spese sollecito epistolare: € 10
 - Spese recupero telefonico: 10% del saldo scaduto e non pagato
 - Penale di decadenza dal beneficio del termine: 10% sul capitale a scadere, oltre a € 50
 - Spese per costituzione in mora: € 50
 - Spese per comunicazione di recesso: € 30
 - Spese recupero esterno: 20% del saldo scaduto e non pagato (minimo € 30)
 - Spese legali: secondo le previsioni delle tariffe professionali vigenti

I valori esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale lordo mutuato.

* Le commissioni finanziarie sono inerenti agli oneri amministrativi dell'Intermediario.

**Le commissioni accessorie sono inerenti alle provvigioni dovute per l'intervento di Agenti in Attività Finanziaria, ovvero Mediatori Creditizi cui il Cliente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi e agli oneri di riscossione imposti dalle Amministrazioni per il versamento mensile delle quote di stipendio

***Detti costi ed oneri sono costituiti dalle Polizze accessorie al prestito contro il rischio morte ed impiego, che assicurano il rimborso del capitale mutuato in caso di preminenza del mutuatario o dell'interruzione definitiva del rapporto di lavoro che intervenisse prima dell'estinzione del prestito.

**** I tassi massimi di cui sopra sono da ritenersi validi sino al 30.06.2009

I tassi effettivi globali medi della tipologia di operazioni oggetto del presente foglio informativo rilevati ai sensi dell'Art.2 della Legge n. 108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono i seguenti:

TEGM CON RIFERIMENTO AL SECONDO TRIMESTRE DEL 2009

Cessione del Quinto dello Stipendio **12,97% fino a 5.000,00 €**
8,97 % oltre 5.000,00 €

TASSI SOGLIA VIGENTI A PARTIRE DAL 01.04.2009

Cessione del Quinto dello Stipendio **19,45% fino a 5.000,00 €**
13,45% oltre 5.000,00 €

Si precisa che trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai seguenti tassi soglia (determinati ai sensi della legge 108/96 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi)

Plusvalore SpA

Via Cairoli, 9 - 40121 Bologna • Tel. 051 5887001 - Fax 051 5887005
Cod. fisc., partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Bologna n. 06213771006
Elenco generale U.I.C. n. 32107 • Elenco speciale Banca d'Italia n. 32497
Capitale Sociale Euro 62.499.340,75 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta SpA
appartenente al Gruppo Bancario Delta

Le clausole contrattuali che regolano l'operazione

Si elencano, in sintesi, le clausole previste dai contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio.

- Plusvalore Spa, di seguito Cessionaria, effettuerà il versamento del saldo al Cedente (primo importo indicato nella sezione relativa al Prospetto del Finanziamento), solo dopo aver espletato la dovuta istruttoria e necessariamente solo dopo aver ricevuto tutti i documenti necessari per la validità e garanzia della cessione, ed in particolare solo a seguito del rilascio da parte del datore di lavoro di apposito atto di benestare o analogo documento.
- La Cessionaria è autorizzata a trattenere e compensare dal saldo al Cedente tutte le somme corrisposte al Cedente a titolo di acconto oppure, eventualmente, tutte le somme necessarie per l'estinzione, preventivamente ratificata dal Cedente, di precedenti prestiti e/o gravami (a tali operazioni la Cessionaria provvederà a suo insindacabile giudizio).
- Il ricevimento del bonifico o dell'assegno di erogazione da parte del Cedente, costituiscono esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.
- Il Cedente si obbliga a comunicare tempestivamente alla Cessionaria tutte le modifiche inerenti il rapporto di lavoro, autorizzando espressamente la Cessionaria a notificare, a sue spese, il contratto di finanziamento al nuovo datore di lavoro, in caso di passaggio alle dipendenze di diverso datore di lavoro.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'efficacia della cessione si estende automaticamente ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, con efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del contratto. Il cedente si impegna a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto durante l'ammortamento del prestito, in quanto tale importo e/o ogni altra somma equivalente comunque dovuta al cedente dal datore di lavoro o da qualsiasi altro ente, costituisce, a far tempo dalla sottoscrizione del presente contratto, oggetto di cessione a favore della Cessionaria a garanzia del regolare pagamento dell'intero importo ceduto fino alla regolare estinzione del debito. Il datore di lavoro prende atto della volontà del Cedente, riconoscendo che tali somme (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di cessione in garanzia in favore della Cessionaria per l'integrale rimborso del finanziamento.
- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di rimborso del prestito, ove il Cedente fosse iscritto ad uno speciale fondo previdenziale, sottoscrivendo il contratto dichiara formalmente di cedere alla Cessionaria il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati o della riserva matematica che risulterà maturata a suo favore.
- Nel caso in cui le somme di cui sopra fossero insufficienti ad estinguere il debito residuo, ovvero il datore di lavoro e/o le Amministrazioni interessate non vi provvedessero, il richiedente sarà tenuto all'immediato pagamento, in un'unica soluzione, dell'importo necessario per l'estinzione della cessione.
- In caso di sospensione o riduzione dello stipendio/salario, salvo ogni diritto della Cessionaria, potrà essere consentita la proroga del prestito per il tempo necessario all'estinzione del debito residuo, con maggiorazione degli interessi di mora e delle somme necessarie per gli adeguamenti delle polizze.
- A maggiore garanzia della Cessionaria e per espressa previsione di legge, sono contratte, con compagnie di gradimento della Cessionaria, e a beneficio della stessa, polizze di assicurazione rischio vita e rischio impiego, per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata dell'operazione, i cui costi saranno a totale carico del Cedente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dalla Cessionaria al momento dell'erogazione del prestito. Pertanto il richiedente è libero di scegliere una compagnia assicurativa di proprio gradimento sul mercato, purché disposta ad assicurare la pratica secondo le caratteristiche richieste, oppure di conferire mandato alla Cessionaria affinché si attivi in tal senso. Il Cedente prende atto che per effetto della sola polizza contro il rischio impiego, la compagnia assicurativa sarà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante per le somme pagate a quest'ultima dallo stesso assicuratore.
- In caso di ritardo o di omissione per qualsiasi motivo nel versamento delle quote si applicheranno gli interessi di mora nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.
- Nonostante la stipula delle polizze assicurative, il Cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e la Cessionaria potrà considerare il contratto risolto, oltre che nei casi di cui all'art. 1186 Codice Civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di sospensione riduzione dello stipendio/salario, o in caso di ritardato pagamento da parte del datore di lavoro anche di una sola delle rate mensili, delle rate. Conseguentemente il Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta, tutto quanto dovuto per l'estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi moratori e tutte le eventuali spese.
- Il Cedente ha la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito. A seguito di tale richiesta, la Cessionaria comunica al Cedente l'ammontare del valore delle rate non ancora scadute calcolate al TAN indicato in contratto, a cui si aggiungono gli interessi e gli altri oneri maturati ed un compenso dell'1% del capitale residuo. In caso di estinzione anticipata, gli importi relativi alle commissioni finanziarie ed accessorie, alle spese contrattuali ed alle polizze assicurative non saranno restituiti al richiedente, in quanto oneri dovuti e convenuti, anche in eccezione di aleatorietà, e necessari per l'erogazione del credito.
- In caso di fallimento od apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, che si impegna a tenere indenne la Cessionaria da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie.
- Il Cedente si impegna a sottoscrivere ogni atto aggiuntivo, modificativo od integrativo, necessario per la corretta esecuzione del prestito, ivi compreso il fine di consentire la cessione a terzi dei diritti spettanti, in virtù del contratto stesso, alla Cessionaria.
- Il domicilio delle parti è quello indicato sul fronte. La Cessionaria invierà una volta all'anno e, comunque alla conclusione del contratto, un estratto conto contenente il dettaglio della posizione. Gli estratti conto si intendono approvati, qualora decorsi 60 giorni dal loro ricevimento non siano stati oggetto di specifica contestazione da parte del richiedente. Il Cedente autorizza la Cessionaria ad inviare gli estratti conto all'indirizzo di posta elettronica indicato sul fronte, in caso di mancata indicazione o qualora il richiedente preferisse il servizio postale come forma di invio, l'ente erogante invierà le comunicazioni periodiche tramite posta, con addebito di spesa a carico del richiedente. E' in ogni caso a carico del Cedente l'onere relativo all'imposta di bollo.
- Ogni controversia fra Cessionaria e debitore ceduto sarà devoluta in via esclusiva al Foro dove ha sede la Cessionaria.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Capitale erogato o montante	la somma che l'Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo (e/o a terzi per l'estinzione di precedenti pratiche o gravami) e gli oneri per l'attivazione del prestito, tra le quali le commissioni e le spese anticipate dal medesimo ente erogante
Cessione pro-solvendo:	indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto un credito in luogo del pagamento ma il cedente non è liberato della sua obbligazione sin quando il cessionario non abbia ottenuto il pagamento
Ammortamento:	indica il piano di rimborso del capitale e degli accessori
T.A.N. (Tasso Nominale Annuo):	il tasso d'interesse che remunera il capitale erogato
T.A.E.G.:	Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende le commissioni finanziarie, le commissioni accessorie, le spese contrattuali e gli oneri convenzione.
I.S.C.:	è l'indicatore sintetico del costo totale dell'operazione
Credito al Consumo	Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito, fino all'importo massimo di € 30.000,00, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
Interessi di mora:	gli interessi suppletivi dovuti dal Cliente a fronte di ritardi nel pagamento dei ratei periodici
Commissioni (finanziarie o accessorie):	corrispettivi dell'Intermediario, di Agenti in Attività Finanziaria o di Mediatori Creditizi per i propri interventi professionali e per la cura degli adempimenti legati all'operazione

Spese:	costi sostenuti dall'Intermediario per l'espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto
Agente in Attività Finanziaria:	soggetto iscritto nell'apposito Elenco tenuto presso l'U.I.C., che propone i prodotti finanziari dell'Intermediario e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti.
Mediatore Creditizio:	il soggetto iscritto nell'apposito Albo tenuto presso l'U.I.C., che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la Clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse.
Oneri convenzione	Oneri di riscossione imposti dalle amministrazioni pubbliche e statali per il versamento mensile delle quote di stipendio.
Foro competente	è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto. In caso di credito al consumo è l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. In tutti gli altri casi, il Foro di Bologna. Non è attualmente prevista la possibilità di ricorrere a procedure per la composizione stragiudiziale delle controversie.

Dati identificativi del soggetto terzo che consegna il foglio
TIMBRO

Giotto Srl
V.le Felissent 84 - 31100 Treviso
P. Iva 00054980289
Agente in attività finanziaria - Iscrizione UIC A14047